

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 765/84 relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

(84/242/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 765/84 della Commissione, del 21 marzo 1984, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 2 000 tonnellate di burro, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 765/84 sono fissati come segue:

- partita D: 4 640 647 ECU (IRL)
- partita E: 1 538 217 ECU (IRL)

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.